

Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

PDL / DDL N. _____ (in corso di assegnazione)

PRIMO/A FIRMATARIO/A PDL: Loredana Raia

TITOLO: NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PERMANENTE

Sezione 1) Descrizione elementi informativi in ordine al contesto finanziario

La proposta di legge introduce un contributo regionale a favore dei proprietari di veicoli, legati da rapporti di parentela, affinità entro il terzo grado, convivenza o cura a persone con disabilità permanente affette da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni, per le spese sostenute per l'adattamento del veicolo (modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria) finalizzato a favorirne la mobilità individuale.

Il contributo è determinato in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta e documentata, entro il limite massimo di € 3.000,00 per veicolo, e compete per un solo veicolo nel corso di un quadriennio, salve le ipotesi di cancellazione dal PRA o di furto del veicolo già agevolato, disciplinate dall'art. 4, comma 2, lettera b). Qualora le domande ammissibili eccedano le risorse annualmente disponibili, l'art. 4, comma 3, prevede l'accoglimento in ordine cronologico, con possibilità per la Giunta di stabilire criteri di riparto proporzionale. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche previste per le medesime finalità, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente. L'accesso è subordinato alla presentazione di apposita istanza, corredata della documentazione di spesa, della dichiarazione sostitutiva sui requisiti soggettivi, della carta di circolazione aggiornata e del verbale sanitario attestante la disabilità, secondo criteri e modalità che l'art. 5 demanda a successiva deliberazione della Giunta regionale.

Il provvedimento determina, pertanto, l'insorgenza di un onere finanziario diretto a carico del bilancio regionale, di natura corrente, quantificato dall'art. 7 in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da imputare alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2026-2028; per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7, comma 2.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata ipotizzando, in prima applicazione, una spesa media di adattamento del veicolo pari a circa € 10.000-15.000 (corrispondente a un contributo medio unitario di € 2.000-3.000, nel rispetto del tetto massimo di € 3.000,00 per veicolo) e una platea attesa di circa 17-25 beneficiari per anno. Trattandosi della prima applicazione di una misura finora non presente nell'ordinamento regionale, tale stima potrà essere affinata alla luce dei dati di effettiva erogazione, anche in sede di relazione annuale di cui alla clausola valutativa (art. 6).

Gli oneri di natura organizzativa e procedimentale posti a carico della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti (adozione della deliberazione attuativa, istruttoria delle domande, verifica della documentazione, predisposizione della relazione annuale di cui alla clausola valutativa) sono sostenuti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza necessità di risorse aggiuntive.

Sezione 2) Indicazioni sulla presenza di oneri finanziari (diretti/indiretti) derivanti dal progetto di legge e relativa quantificazione

ARTICOLO	PRESENZA ONERI (Sì/No)	STIMA ONERI (valore in €)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
Art. 1 (Finalità ed oggetto)	No	---	Norma di carattere programmatico e di indirizzo, priva di contenuto dispositivo autonomo; non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 2	No	---	Norma di individuazione

(Interventi ammissibili)			della tipologia di interventi finanziabili (modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria); non quantifica autonomamente oneri, che sono determinati e coperti dall'art. 7.
Art.3 (Soggetti ammessi ai contributi)	No	---	Norma di individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il contributo (proprietari del veicolo legati alla persona con disabilità da rapporti di parentela, affinità, convivenza o cura); non introduce oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati all'art. 7.
Art. 4 (Entità dei contributi e limitazioni)	Sì	Ricompreso nella quantificazione di cui all'art. 7	Onere di natura corrente derivante dal rimborso, pari al 20% della spesa sostenuta per l'adattamento del veicolo, con un tetto massimo di € 3.000,00 per veicolo , riconoscibile per un solo veicolo nel corso di un quadriennio. La stima è stata effettuata ipotizzando una spesa media di adattamento di € 10.000-15.000 (contributo medio unitario € 2.000-3.000) e una platea attesa di circa 17-25 beneficiari/anno, trattandosi di prima applicazione di una norma finora non presente nell'ordinamento regionale.

Art. 5 (Compiti della Giunta regionale)	No	---	Norma organizzativa e attuativa, che demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di accesso, inclusi i criteri di riparto in caso di esaurimento delle risorse (art. 4, comma 3) ; l'attività istruttoria è svolta nell'ambito delle strutture regionali già esistenti, a invarianza di spesa per la parte organizzativa.
Art. 6 (Clausola valutativa)	No	---	Gli adempimenti informativi posti a carico della Giunta regionale (relazione annuale al Consiglio) sono svolti nell'ambito delle strutture e delle risorse umane e strumentali già disponibili, a invarianza di spesa.
Art. 7 (Disposizione finanziaria)	Sì	€ 50.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (€ 100.000,00 per il biennio)	Il testo dell'articolo quantifica l'onere in misura fissa per gli esercizi 2026 e 2027 e demanda alla legge di bilancio la copertura per gli esercizi successivi (comma 2). Lo stanziamento costituisce comunque il tetto massimo di spesa autorizzata, non superabile in sede di erogazione dei contributi da parte dell'amministrazione regionale; l'introduzione del tetto per veicolo di cui all'art. 4 rende lo stanziamento coerente con il numero atteso di beneficiari.
Art. 8	No	---	Norma di chiusura priva di

(Entrata in vigore)			effetti finanziari.
Totale Oneri		€ 50.000,00 per il 2026 ed € 50.000,00 per il 2027 (€ 100.000,00 complessivi per il biennio)	

Sezione 3) Indicazione sulla tipologia di copertura della spesa in relazione agli oneri quantificati

Riferimenti al bilancio di previsione finanziario: per il triennio 2026-2028 (l'art. 7, comma 1, della proposta quantifica l'onere per gli esercizi 2026 e 2027; **il comma 2 rinvia alla legge di bilancio per gli esercizi successivi**).

Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 118/2011

NATURA SPESA		Corrente (non si tratta di spesa in conto capitale)
TIPOLOGIA SPESA		Pluriennale (esercizi 2026 e 2027); non obbligatoria, nei limiti della dotazione annualmente stanziata
STANZIAMENTO		anno 2026: € 50.000,00 — anno 2027: € 50.000,00
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	- -	Missione 13 - Programma 07 - Titolo 1
MODALITÀ COPERTURA	DI	Imputazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, come indicato dall'art. 7 della proposta. Non si fa ricorso a riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, a risorse di fondi speciali, né a nuove o maggiori entrate.

Sezione B) Indicazione di nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa

Non pertinente: la copertura non fa ricorso a nuove o maggiori entrate, bensì all'imputazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti previsti alla Missione 13, Programma 07, Titolo 1, come indicato nella tabella «Modalità di copertura».

Sezione C) Casi di minori entrate e relativa copertura compensativa

La presente proposta di legge non reca disposizioni che comportino, direttamente o indirettamente, una riduzione delle entrate regionali; non è pertanto necessario indicare alcuna copertura finanziaria compensativa ai sensi della presente Sezione.

Sezione 4) Casi di neutralità o invarianza finanziaria del progetto di legge

La presente proposta di legge determina l'insorgenza di nuovi oneri a carico del bilancio regionale, quantificati e coperti secondo quanto illustrato nelle Sezioni 2 e 3 della presente relazione. Non ricorre, pertanto, un'ipotesi di neutralità o di invarianza finanziaria del provvedimento e non si rende necessaria l'introduzione, nel testo dell'articolato, di un'apposita clausola di neutralità finanziaria.